



GENERALI

**Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di
Finanziamento
Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Cassa di Risparmio di
Ravenna**



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di Adesione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento

Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Cassa di Risparmio di Ravenna

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita	Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Generali Italia S.p.A.
- b) sede legale via Marocchese, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV) - ITALIA
- c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- d) C.F. e iscrizione. nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.856.772.958, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 238.144.508 .

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenze:

- *In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, come meglio indicato nel successivo art. 11.*
- *La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall'Aderente al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.*
- *Nei casi di estinzione del mutuo o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla successiva scadenza annuale della Adesione, senza necessità di disdetta.*

Si rinvia agli artt.11 e 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei fabbricati, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione, oggetto di mutuo ipotecario erogato dalla Contraente.

Si rinvia agli artt.15 e 16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per i dettagli delle garanzie che vengono prestate si rinvia all'art.18 delle condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto agli artt. da 29 a 41 delle "Estensioni di Garanzia sempre Operanti".

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate all'art.19, denominato "Esclusioni".

Avvertenze:

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di indennizzo. Si rinvia pertanto alla "Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo" ed a quanto previsto agli artt. da 29 a 41 delle "Estensioni di Garanzia sempre Operanti" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di scoperto:

Se viene pattuito uno scoperto del 10%:

- ammontare del danno stimato = € 10.000,00
- scoperto 10% = € 1.000,00
- danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = € 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

Se la franchigia pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:

Se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:

- i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)

- ❑ i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)

Esempio numerico di limite di indennizzo:

Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:

- ❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie= € 60.000,00
- ❑ limite di indennizzo = € 50.000,00
- ❑ danno indennizzabile/risarcibile = € 50.000,00

Avvertenze:

Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze:

- *Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all'art.1 delle condizioni generali di assicurazione.*
- *Eventuali esagerazioni dolose dell'ammontare del danno dal parte del Contraente o dell'Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l'occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l'utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l'alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all'indennizzo.*

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

6. Premi

Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste all' art.10 delle condizioni generali di assicurazione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;

- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il premio annuo dovuto dall'Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l'eventuale frazionamento in rate concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi sono tutti quelli consentiti dal Contraente.

Avvertenze:

Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti di premio

Avvertenze:

Nel caso di estinzione o cessazione del contratto di mutuo, o nel caso di trasferimento dello stesso, la copertura cessa automaticamente alla successiva scadenza annuale dell'adesione, senza necessità di disdetta.

Il presente contratto prevede un riconoscimento provvigionale a favore degli Intermediari pari al 37% del premio imponibile annuo, corrispondente mediamente ad Euro 30 annui.

Il premio non è soggetto ad indicizzazione.

7. Rivalse

Avvertenze:

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenze:

- *Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo l'Assicurato, e la Società possono recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi all'altra Parte ed al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo mutuatario.*
- *Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, ferme le singole adesioni in essere che rimangono in vigore con la tacita proroga fino alla scadenza.*

Si rinvia agli artt. 11 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

- *Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Sociopolitici con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art. 33 - Eventi Sociopolitici - delle condizioni generali di assicurazione.*
- *Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terrorismo con un preavviso di giorni 15, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art. 34 Terrorismo - delle condizioni generali di assicurazione.*

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenze:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

- *La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.). Si rinvia all'art.22 delle condizioni generali di assicurazione.*
- *Nel caso in cui per la valutazione del danno si proceda alla nomina dei periti, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si rinvia all'art.23 delle condizioni generali di assicurazione.*

Relativamente alle procedure liquidative si rinvia agli artt.22 usque 27 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.,- Funzione Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV ,fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

15. Accesso alla Posizione Assicurativa

Con riferimento al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 3 marzo 2014 il Contraente e l'Aderente collegandosi al sito internet della Compagnia - accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate - potranno registrarsi ed accedere alle informazioni relative alla propria posizione assicurativa.

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

Firma dell'Amministratore Delegato



Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.864.483,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.09003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CONVENZIONE AD ADESIONE**

Condizioni di assicurazione

Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento

Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Cassa di Risparmio di Ravenna

Polizza n.330729302

PREMESSA

Premesso che:

1. il Contraente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. P.IVA/C.F. 01188860397 con Sede Legale in P.zza Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna - intende proporre ai propri Clienti mutui ipotecari destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati;
2. il Contraente intende proporre ai propri Clienti i mutui ipotecari di cui sopra con annessa copertura assicurativa del fabbricato, facoltativa ad Adesione, a tutela dei beni immobiliari oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
3. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla presente Polizza Convenzione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I mutuatari potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla stipula del contratto di Mutuo.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Apparecchiature elettroniche

I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine - personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici e quanto altro simile il tutto purché a servizio del fabbricato.

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche o integrazioni.

Mutuo

Il Contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili.

Scoperto

La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Valore a nuovo

Il costo di costruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la convenzione. Le parti rinunciano

espressamente al disposto degli artt. 282 e 284 del Codice di procedura Civile e cioè alla facoltà di demandare l'esecuzione provvisoria della sentenza e del Decreto Ingiuntivo.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.

L'assicurazione relativa alla singola adesione ha durata di un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione presso il Contraente e cessa dopo un anno da tale data, se il premio o la prima rata di premio è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 11 - *Decorrenza della garanzia, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione*

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta comunicata dall'Assicurato al Contraente, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive.

Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco degli Assicurati per i quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza

In caso di cessazione della Polizza Convenzione le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 12 - Estinzione o trasferimento del Mutuo

Nei casi di estinzione del mutuo o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla successiva scadenza annuale della Adesione, senza necessità di disdetta.

Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

- 1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Mutuatario*
- 2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 11.*

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 14 - Comunicazioni del Contraente alla Società

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Agenzia assegnataria della polizza un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.

Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:

dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto di finanziamento
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente
- Importo del finanziamento
- Descrizione del fabbricato oggetto della copertura
- Ubicazione del fabbricato oggetto della copertura
- Somma assicurata del fabbricato oggetto della copertura
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo

Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del finanziamento

- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Fabbricati che non abbiano i requisiti di cui ai seguenti artt. 15 e 16 potranno essere assicurati solo previo accordo tra le Parti a condizioni da definire.

Art. 15 - Caratteristiche dei fabbricati assicurabili

Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione ad Adesione i fabbricati che rispettino i seguenti requisiti:

- 1. la somma assicurata per singolo fabbricato non sia superiore ad Euro 600.000,00;*
- 2. i fabbricati assicurati si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;*
- 3. i fabbricati assicurati abbiano:*
 - a. strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili;*
 - b. strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materiali combustibili;*
 - c. nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 delle relative superfici (1/10 per materia plastica espansa);*
 - d. sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;*
- 4. i fabbricati siano adibiti a qualsiasi tipologia attività, con esclusione di quelle industriali di qualunque tipo e quelle relative a discoteche, sale da ballo e night club.*

Art. 16 - Ambito territoriale

L'assicurazione vale unicamente per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art.17-Opzioni Assicurative

Di seguito viene riportato l'elenco delle opzioni di assicurazione previste:

Tipologie di beni	Opzione
abitazioni civili e relative recinzioni e dipendenze (ivi comprese le autorimesse private), studi professionali, ufficio, scuole, collegi, chiese, musei, pinacoteche, biblioteche;	A
fabbricati o immobili adibiti ad usi diversi da quelli sopraelencati, ma con esplicita esclusione per i fabbricati adibiti a qualsiasi tipo di stabilimento industriale nonché quelli relativi a discoteche, sale da ballo e night club	B

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:

a) direttamente causati da:

1) incendio;

2) fulmine;

3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

5) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

6) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato od al Contraente né al suo servizio;

b) direttamente conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

La Società indennizza inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio .

Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

e) causati da eruzioni vulcaniche;

f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono escluse le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 21 - Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere al Valore a Nuovo secondo quanto riportato nelle Definizioni.

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 23 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;*
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 22;*
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25;*
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) applicando il deprezzamento, di cui al punto che precede, alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- 2) calcolando il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente punto 1., determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";

Il supplemento di indennizzo, qualora la somma assicurata maggiorata del 30% risulti:

- a. superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, e purché ciò avvenga, salvo Condizioni di Assicurazione aggiornate al 14.02.2014

comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 19 - lettera d.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato e/o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 29 - Fumo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto -non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 30 - Implosione

Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli impianti assicurati.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte dell'impianto in cui si è verificata l'implosione.

Art. 31 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli impianti a servizio del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, i motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica.

La Società non indennizza i danni:

- a) alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- b) causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- c) ai trasformatori elettrici o generatori di corrente;
- d) ad elaboratori, antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate.

Art. 32 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai fabbricati assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
- b) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture;
- tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Art. 33 - Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art.19 - Esclusioni - la Società indennizza:

1. i danni causati al fabbricato assicurato da eventi sociopolitici, cioè da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, nonché di atti di sabotaggio non riconducibili ad atti di terrorismo;
2. gli altri danni materiali direttamente arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio non riconducibile ad atto di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- a) di inondazioni o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico o macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. Anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 34 - Terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 35 - Acqua condotta, ricerca e riparazione del guasto

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua, esclusa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione del guasto, (per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta) e quelle per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nelle quali si è verificata la rottura accidentale.

Art. 36 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in deroga dell'art. 19 - Esclusioni le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purchè ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82.

La presente estensione non è operante per i danni di "ricerca del guasto".

Art. 37 - Caduta satelliti

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate.

Art. 38 - Rovina di ascensori e montacarichi

Sono compresi in copertura i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 39 - Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art.19 - Esclusioni e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nei termini e limiti di polizza, con l'ulteriore limitazione di quanto, alla data del sinistro, costituisce il valore residuo del mutuo concesso per il fabbricato danneggiato. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 40 - Anticipo degli Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro e per tramite del Contraente, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alla risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 260.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 260.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 41 - Responsabilità Civile della Proprietà

La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario del bene oggetto di mutuo delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati oggetto di mutuo e degli impianti fissi destinati alla conduzione dei medesimi, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati dal proprietario stesso, o da persone delle quali egli debba rispondere, a terzi, compresi locatari, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale. Si intendono espressamente compresi i danni a cose altrui, ferme le esclusioni del punto 6. seguente, da incendio di cose del Contraente o da lui detenute.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle del Proprietario nonché i parenti e gli affini con lui conviventi ;
- b) ove il Proprietario sia una Società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro e di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di quest'ultimi.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
2. da infiltrazione, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, da occlusioni di tubazioni o conduttore, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei fabbricati;
3. dall'esercizio di industrie, commerci o arti professioni;
4. da furto;
5. da detenzione e impiego di sostanze radioattive nonché i danni conseguenti ad inquinamento o contaminazione;
6. a cose e animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
7. dallo svolgimento dell'attività personale del Conduttore nell'ambito della vita privata;
8. derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge.

Sono compresi in garanzia:

- d) Spargimenti di acqua, rigurgiti di fogna

La Società assicura il risarcimento delle somme dovute dagli Assicurati in forza della responsabilità civile derivanti dalle loro qualità di proprietario o conduttore dei locali designati in polizza, per i danni a cose prodotti da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogne soltanto se il danno è conseguente a guasto o rottura accidentale degli impianti igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato medesimo, con esclusione dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture.

- e) Caduta neve o ghiaccio

La presente garanzia copre l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato per somme che questi sia tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi

a seguito di caduta di neve e ghiaccio dal fabbricato designato in polizza, nonché dal rischio derivante da esistenza di neve e ghiaccio sui percorsi pedonali interni.

f) Alberi di alto fusto

Limitatamente alle garanzie di responsabilità civile si conviene di includere nella definizione del “fabbricato” anche gli alberi di alto fusto che sorgono nell’area di pertinenza del condominio assicurato. Si conferma che sono esclusi da questa estensione di garanzia i parchi e i danni subiti dagli addetti alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli alberi di alto fusto durante le relative operazioni. Ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione della franchigia di Euro 200,00.

g) Spazi adiacenti

L’assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino o parco e relative strade private.

La Società assume, in accordo con l’Assicurato, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta da danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese riscontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:

- a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
- b) in nessun caso la Società risarcirà una somma superiore a quelle indicate nella tabella che segue.

GARANZIA	SCOPERTI E FRANCHIGIE Euro	LIMITI DI INDENNIZZO Euro
<i>Fenomeno elettrico</i>	<i>10% min 200,00</i>	<i>Per ogni fabbricato, 6.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa</i>
<i>Eventi atmosferici</i>	<i>10% min. 750,00</i>	<i>Per ogni fabbricato, il 70% della relativa somma assicurata per annualità assicurativa</i>
<i>Eventi sociopolitici</i>	<i>10% min. 750,00</i>	<i>Per ogni fabbricato, il 70% della relativa somma assicurata per annualità assicurativa</i>
<i>Terrorismo</i>	<i>10% min. 2.500,00</i>	<i>Per ogni fabbricato, il 50% della relativa somma assicurata per annualità assicurativa</i>
<i>Acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto</i>	<i>200,00</i>	<i>Per ogni fabbricato, 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa</i>
<i>Spese di demolizione e sgombero</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Per ogni sinistro Euro 50.000,00</i>
<i>Responsabilità Civile della Proprietà</i>	<i>200,00 per le garanzie "d) Spargimenti di acqua, rigurgiti di fogna", "e) Caduta neve o ghiaccio", "f) Alberi di alto fusto"</i>	<i>Per ogni Assicurato Euro 160.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.050.000,00 per sinistro nel caso di corresponsabilità di più Assicurati</i>
<i>Anticipo indennizzi</i>	<i>Operante per sinistri il cui indennizzo sia stimato in almeno Euro 260.000,00</i>	<i>Per ogni sinistro Euro 260.000,00</i>

Polizza n. 330729302 Collegata a Immobili oggetto di Finanziamento

Stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA con GENERALI ITALIA S.P.A.

MODULO DI ADESIONE

Estremi del Contratto di Finanziamento	
Numero: _____ del _____	Importo Finanziato _____
CDG _____ Mutuatario/Aderente: <input type="checkbox"/> persona <input type="checkbox"/> altro	
Nome Cognome/ Denominazione: _____	CF/P.Iva _____
Data e luogo di nascita: _____	Forma Giuridica: _____
Residenza/Sede Legale: _____	CAP/Provincia _____

Descrizione delle cose assicurate

Si intendono tutti i beni immobiliari previsti in polizza, oggetto del contratto di Finanziamento sopra indicato.

La presente Adesione prevede un riconoscimento provvigionale a favore degli Intermediari pari al 37% del premio imponibile annuo, corrispondenti ad Euro _____.

Di seguito vengono riportati i dati identificativi relativi al fabbricato assicurato.

Destinazione iniziale d'uso	_____
Ubicazione del fabbricato assicurato	_____
Somma assicurata fabbricato corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo al netto del valore dell'area; non sono assicurabili fabbricati di valore superiore ad Euro 600.000,00	Euro _____
Importo del premio finito annuo (comprensivo delle imposte in vigore), conteggiando la somma assicurata al tasso dello: 0,50 permille per abitazioni civili e relative recinzioni e dipendenze, studi professionali, ufficio, scuole, collegi, chiese, musei, pinacoteche, biblioteche (OPZIONE A) 1,50 permille per fabbricati o immobili adibiti ad usi diversi da quelli sopraelencati, ma con esplicita esclusione per i fabbricati adibiti a qualsiasi tipo di stabilimento industriale nonché quelli relativi a discoteche, sale da ballo e night club (OPZIONE B)	Euro _____

Inizio assicurativa:	copertura L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Condatore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del contratto di finanziamento se posteriore.
---------------------------------	---

L'Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione, relativo alla Polizza convenzione n. 330729302, Egli ha anche la possibilità, collegandosi al sito internet della Società (www.generali.it), entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulla posizione assicurativa sottoscritta.

_____ (timbro e firma del mutuatario)

L'Aderente dichiara pertanto:

- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.
- acconsente che la Società fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi;

Luogo e Data _____ (timbro e firma del mutuatario)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti :

- Art. 5 - Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
- Art. 8 - Foro competente
- Art.11 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art.12 - Estinzione o trasferimento del Mutuo
- Art.13 - Recesso in caso di sinistro
- Art.20 - Ispezione delle cose assicurate
- Art.22 - Obblighi in caso di sinistro
- Art.23 - Procedure per la valutazione del danno

Art.24 - Mandato dei Periti

Art.27 - Pagamento dell'indennizzo

Art.28 - Esagerazione dolosa del danno

nonché la facoltà di recesso prevista per le seguenti Estensioni di Garanzia:


Art.33 - Eventi sociopolitici

Art.34 - Terrorismo

Luogo

e

Data

_____ 

(timbro e firma del mutuatario)

Informativa contrattuale assicurato Assicurazione immobili oggetto di finanziamento n. 330729302.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1) , al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D.

Lgs. 196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato
(leggibile)

Firma

NOTE:

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.